

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



GRUPPO DI LAVORO 2.2.¹

Il ruolo dell'Avvocato nell'ordinamento giudiziario

Il Gruppo di Lavoro, all'esito della discussione tenuta nelle sessioni dedicata al tema ha evidenziato una possibile indicazione di massima da porre all'attenzione dei colleghi delegati per stimolarne la riflessione e la proposizione di eventuali mozioni nei termini previsti dallo Statuto.

In particolare, è stato evidenziato che:

- la recente approvazione della Legge 17-6-2022 n. 71, '*Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*', pubblicata nella Gazz. Uff. 20 giugno 2022, n. 142 (di seguito solo "Legge"), tra i suoi fini ha quello di riequilibrare funzioni e poteri degli attori della giurisdizione, Avvocati e Magistrati, pur lasciando irrisolte non trascurabili questioni, alcune peraltro oggetto di materia referendaria;
- detta Legge ha, seppur in parte, valorizzato il ruolo dell'Avvocatura in relazione all'esercizio di alcune prerogative finora di appannaggio esclusivo della Magistratura, coinvolgendo gli Avvocati e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati a diverso titolo in funzione ausiliaria;
- in particolare, dal nuovo assetto di sistema della Legge si ricava:
 - a) quanto ai Consigli dell'ordine degli Avvocati, che:
 - i. essi esprimono il **parere** nei procedimenti per la copertura dei ruoli direttivi che sarà poi acquisto dalla Commissione competente del Consiglio superiore della magistratura [art. 2, comma 1, lett. c) della Legge];

¹ **COMPONENTI GDL 2.2.** Sergio Paparo (OCF), Raffaele Fatano (OCF), Giovanni Malinconico (OCF), Francesco Caia (CNF), Arturo Pardi (CNF), Piero Melani Graverini (CNF), Alessio Cerniglia (AIGA), Davide Calabrò (ANAI), Giandomenico Catalano (ANF), Donatella Nucera (CAMMINO), Giovanni Delucca (COA distrettuale di Bologna), Francesca Palma (Unione Regionale Forense: Marche).

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



- ii. essi esprimono le **osservazioni**, acquisite dal Consiglio Superiore della Magistratura, in merito al procedimento di valutazione degli incarichi semidirettivi e direttivi ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 160/2006 [art. 2, comma 1, lett. g) della Legge];
 - iii. il Presidente del Consiglio dell'Ordine **partecipa** alla redazione dei documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici giudiziari, correlati alle proposte tabellari [art. 2, comma 2, lett. a) della Legge];
 - iv. **raccogliono** le segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione [art. 3, comma 1, lett. a) della Legge];
 - v. **ricevono** dal Consiglio Superiore della Magistratura la comunicazione annuale circa l'indicazione dei nominativi dei magistrati per i quali nell'anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle valutazioni di professionalità [art. 3, comma 1, lett. b) della Legge];
 - vi. **ricevono** dagli Uffici giudiziari la comunicazione circa l'esito del procedimento di accertamento dell'esclusione della ricorrenza dell'incompatibilità per rapporti di parentela o affinità dei magistrati del circondario in cui prestano servizio [art. 8, comma 1, lett. d) della Legge].
 - vii. partecipano alla riorganizzazione quadriennale dell'ufficio del Pubblico ministero [art. 13, comma 1 della Legge];
- b) quanto agli Avvocati, che:
- i. quali componenti del Consiglio giudiziario **partecipano** alle discussioni e **assistono** alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari riguardo al funzionamento dei consigli giudiziari stessi e alle valutazioni di professionalità dei magistrati, con l'attribuzione del potere di esprimere un **voto** unitario sulla base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi, incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione [art. 3, comma 1, lett. a) della Legge];

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



A fronte di tali previsioni normative va altresì considerato che:

- le funzioni attribuite all'Avvocatura istituzionale e le conseguenti decisioni, sia in sede di voto sia in sede consultiva, debbano essere esercitate con la massima diligenza, trasparenza e competenza e che tanto sarebbe assicurato dalla possibilità di poter accedere a quante più fonti possibili inerenti all'Ufficio giudiziario e ai magistrati oggetto di valutazione, al pari di quelle a cui hanno accesso i membri togati dei consigli giudiziari. Tanto sia in considerazione della ridefinizione dei requisiti di accesso alla dirigenza che hanno ridotto il rilievo del requisito, finora quasi esclusivo, dell'anzianità di ruolo in favore di altri quali 'il merito' e le 'attitudini'; sia avuto riguardo alla circostanza che un giudizio competente sull'attività dei magistrati possa essere adottato solo dopo aver conosciuto le analisi tecnico-statistiche dei carichi di lavoro, dei flussi e delle pendenze dei procedimenti e dei processi;
- il dovere di competenza della componente dell'Avvocatura in seno ai consigli giudiziari possa essere meglio assicurato favorendo ed erogando a livello centrale una specifica attività formativa e di aggiornamento nella materia;
- al fine di meglio rappresentare in seno ai consigli giudiziari lo stato di funzionalità e l'organizzazione dell'Ufficio Giudiziario e l'attività dei magistrati facenti parte del distretto debbano essere favorite le segnalazioni, positive e negative, raccolte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

A tal fine si ritiene che il Congresso debba esaminare la nuova normativa ed il ruolo dell'Avvocato nell'ordinamento giudiziario, (in realtà meglio sarebbe parlare di Avvocatura e non di singolo Avvocato, come sempre nel documento) al fine di stimolarne un apporto sempre maggiore anche come partecipazione all'organizzazione della funzione giurisdizionale, di condivisione delle problematiche e delle possibili soluzioni.

Si ritiene altresì che sarebbe utile l'approvazione di una o più deliberati congressuali al fine di impegnare il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense ad assumere ogni migliore e opportuna iniziativa e/o azione, al fine di:

- 1) consentire alla componente forense dei consigli giudiziari di poter accedere ai dati della Commissioni per l'analisi dei flussi e delle pendenze (c.d. Commissione Flussi)

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



del distretto di competenza, ai dati del COSMAG e al fascicolo personale del magistrato oggetto di valutazione;

- 2) stimolare Ordini ed associazioni verso una specifica attività formativa e di aggiornamento delle conoscenze relativa alle funzioni attribuite ai Consigli dell'Ordine e alla componente Avvocatura in seno ai consigli giudiziari, da organizzare ed erogare anche a livello centrale, anche per il tramite della Scuola Superiore dell'Avvocatura, fermo restando il principio di libertà di formazione;
- 3) favorire le segnalazioni, positive e negative, da parte degli Avvocati del distretto che verranno raccolte dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, assicurando l'anonimato del segnalante, ma anche stimolando nell'offerta formativa l'attenzione su temi ordinamentali e promuovendo la cultura della segnalazione non solo delle criticità ma anche delle note positive come contributo al miglioramento della funzione giurisdizionale ad al riconoscimento del merito;
- 4) predisporre delle schede di segnalazione e di valutazione omogenee a livello nazionale, individuando criteri oggettivi come parametri di giudizio (ad esempio sulla base di quanto avviene per le valutazioni dei magistrati, che possano consentire la valutazione di "impegno", "indipendenza ed equilibrio", "correttezza nei rapporti con gli avvocati e le parti", "laboriosità e diligenza") anche con riferimento a quanto previsto nella circolare del Csm n. 20691 dell' 8.10.2007 sulle valutazioni di professionalità;
- 5) di coinvolgere il Consiglio Nazionale Forense nel procedimento di verifica dei requisiti per i membri laici avvocati del Consiglio Giudiziario, contemplando l'acquisizione di un parere obbligatorio da parte del Consiglio nazionale medesimo in analogia a quanto avviene per l'assunzione di funzioni giudicanti di legittimità per meriti insigni. Ciò in quanto i requisiti prescritti dalla Costituzione attengono strettamente alla materia dell'ordinamento professionale e vengono attualmente scrutinati soltanto in sede referente dalla Commissione interna "verifica titoli" del Consiglio Superiore della Magistratura che non prevede la presenza necessaria, tra i suoi componenti, di avvocati;
- 6) sollecitare con il Ministero della Giustizia affinché ponga fine ai ritardi relativi alle determinazioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 25/2006;

LECCE
6-7-8
OTTOBRE
2022

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE



- 7) Impegnare altresì il Consiglio Nazionale Forense, l'Organismo Congressuale Forense e tutte le componenti dell'Avvocatura, istituzionale e associativa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza e secondo le diverse funzioni, al proseguimento degli obiettivi evidenziati di maggiore partecipazione e condivisione dell'Avvocatura alle problematiche dell'Organizzazione della Giustizia, offrendo nuovamente la propria disponibilità, come categoria ed attraverso le sue istituzioni, chiedendo a Governo e Parlamento di introdurre le norme primarie e regolamentari idonee al fine ed alle rappresentanze, istituzionali ed associative della Magistratura, di sostenere le istanze dell'Avvocatura, al fine di individuare soluzioni condivise alle problematiche organizzative del Tribunale e dell'attività giudiziaria ed in particolare per la sperimentazione dell'Ufficio del processo, dando seguito alle esperienze di buone prassi già esistenti in diverse Tribunali, con l'istituzione di cabine di regia per l'organizzazione dell'esercizio della giurisdizione con particolare riferimento alla gestione ed organizzazione degli Uffici del processo, che, così come altre esperienze quali "Osservatori della giustizia", di "monitoraggio" ed i numerosi "protocolli", siglati per la gestione delle udienze soprattutto nella recente fase pandemica, dimostrano la possibilità di fattiva collaborazione fra magistratura ed avvocatura, ma anche l'assenza di organicità, affidandosi alle capacità e volontà dei singoli soggetti interessati, a scapito della possibilità di ottenere risultati soddisfacenti su tutto il territorio;
- 8) impegnare infine le Istituzioni forensi a vigilare sui temi dell'attuazione delle deleghe chiedendo la preventiva conoscenza e la interlocuzione nella consapevolezza che in sede di attuazione potrebbero essere introdotti significativi passi indietro rispetto alle apprezzate innovazioni e che ulteriori passi in avanti vanno compiuti per assicurare il contributo dell'Avvocatura ad una maggiore efficienza dell'ordinamento giudiziario e della giurisdizione.